

ENTI NON COMMERCIALI

Variazione dati nel modello EAS

di Fabio Pauselli

Gli enti associativi, entro il **31 marzo 2014**, dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate **eventuali modifiche intervenute nel corso del 2013** dei dati precedentemente comunicati con il modello EAS, trasmettendone uno nuovo. La compilazione del modello EAS è obbligatoria al fine di godere delle **agevolazioni fiscali previste dall'art. 148 del TUIR e dall'art. 4 del D.P.R. 633/1972**. Come ha precisato la stessa Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 125/E/2010, **non sono oggetto di comunicazione** i dati variati relativamente al rappresentante legale e/o all'ente e già comunicati attraverso la presentazione dei modelli AA5/6 (per gli enti non titolari di partita Iva) e AA7/10 (per gli enti titolari di partita Iva).

Inoltre **non è obbligatorio presentare un nuovo modello EAS** nel caso in cui nel corso del 2013 si siano verificate una delle seguenti variazioni, relativamente alla sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale":

- Importo proventi per sponsor/pubblicità (punto 20).
- Utilizzo e costo per messaggi pubblicitari (punto 21).
- Ammontare medio delle entrate degli ultimi 3 esercizi (punto 23).
- Numero degli associati (punto 24).
- Importo delle erogazioni liberali ricevute (punto 30).
- Importo dei contributi pubblici ricevuti (punto 31).
- Numero e giorni delle manifestazioni di raccolta fondi (punto 33)

Modalità di compilazione semplificate sono previste per tutti quegli enti associativi già presenti nei pubblici registri quali, ad esempio, le **associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni**, le **associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla L. 383/2000**, le **organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. 266/1991** e tutte quelle **associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica**. Tutti questi soggetti possono assolvere all'obbligo di comunicazione compilando il primo riquadro relativo ai dati identificativi dell'ente e del rappresentante legale nonché fornendo i seguenti dati e notizie:

- Riconoscimento della personalità giuridica (punto 3).
- Presenza di articolazioni territoriali e/o funzionali (punto 4).
- Articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente (punto 5).
- Affiliazione a federazioni o gruppi (punto 6).

- Importo proventi da sponsor/pubblicità (punto 20).
- Settore prevalente di attività (punto 25).
- Specifiche attività svolte (punto 26).

Si ricorda, inoltre, che nel corso del 2014 si potrà sanare l'omesso invio del modello EAS attraverso la **remissione *in bonis***. In particolare **gli enti costituitisi a partire dal 2 agosto 2013** avranno tempo **fino al 30 settembre 2014** per regolarizzare l'invio del modello EAS, versando contestualmente la **sanzione pari ad € 258 con il codice tributo 8114**. Gli enti costituitisi entro **l'1 agosto 2013**, invece, avrebbero dovuto regolarizzare l'omissione **entro il 30 settembre 2013**.